

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Testo Unico delle legge sanitarie

Articoli da 1 a 98 [*omissis*]

TITOLO II

Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria

Capo I - Dell'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 99

È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. [*omissis*]

Art. 100

Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. [*omissis*]

Articoli da 101 in poi [*omissis*]